

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 3

Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC per gli anni 1978 e 1980.

(BUR n. 3 del 26 gennaio 1982)

La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura (ARSSA), sopprime, all'articolo 18, l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) istituito con L.R. 14 dicembre 1978, n. 28. Il comma 2 dello stesso articolo 18 abroga: "Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme ed i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la L.R. n 11/1992.

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria per gli esercizi finanziari 1978 e 1980, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 26,2 miliardi da ammortizzare in un periodo massimo di 20 anni.

Art. 2

1. Per la copertura della rata di ammortamento relativo al mutuo di cui al precedente art. 1, è disposto, a favore dell'Ente di Sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di L. 5.100 milioni per gli anni dal 1982 al 2001 compreso. Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'Istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata. È fatto obbligo all'Ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

Art. 3

1. Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e con Enti o Istituti di credito.

Art. 4

1. Per le annualità successive al 1981 la Regione concede all'ESAC finanziamenti esclusivamente destinati al conseguimento dei compiti previsti dalla legge regionale n. 28/1978; il contributo di cui all'art. 10, lett. a) della stessa legge deve essere accertato, quantificato ed iscritto nei bilanci annuali della Regione e dell'ESAC.

Art. 5

1. È fatto obbligo all'ESAC di accompagnare il bilancio di previsione 1982 con i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari maturati.

2. Resta confermata la scadenza prevista dall'art. 8 terzo comma della legge 28/1978 relativamente al conto consuntivo dell'anno 1981.

Art. 6

1. Il piano di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/1978 deve essere predisposto dall'ESAC e presentato alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso d'inadempienza dell'obbligo di cui al comma precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un commissario ad acta per la redazione del piano medesimo.

Art. 7

1. All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con la quota regionale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356 con imputazione ai bilanci regionali dal 1982 al 2001 con la istituzione di apposito capitolo denominato: "Contributo annuo all'Ente di sviluppo per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1978 e 1980".